

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.6.2021 La Nuova Procedura Civile, 3, 2021



### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Testamento lesivo della legittima, domanda di riduzione, creditori dei legittimari pretermessi rimasti, azione surrogatoria, ammissibilità

È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria, prevista dall'art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti.

NDR: in tal senso Cass. 20/06/2019, n. 16623.

Tribunale di Bari, sentenza del 10.2.2021

...omissis...

Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 22 ottobre 2020 celebrata a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'azione è ammissibile, così come chiaramente espresso di recente

da Cass. civ. Sez. II, 20/06/2019, n. 16623; nella specie la Corte Suprema, cassando con rinvio una decisione adottata dalla Corte d'Appello di Bari - secondo la quale la formulazione dell'art. 557 c.c. non avrebbe lasciato spazio ad interpretazioni diverse da quelle contenute nel tenore letterale dell'articolo stesso, nel senso che cui la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima (pur avendo ad oggetto diritti patrimoniali) non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nel cui ambito non potevano, perciò, ricomprendersi i creditori che agiscono in via di surrogazione - ha affermato il principio di diritto secondo cui "È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria, prevista dall'art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti".

Venendo al merito, la domanda è anche fondata e va accolta.

Premesso che è tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto gli stessi si sono costituiti oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. ossia in un momento in cui era preclusa la proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, ai fini del positivo esperimento dell'azione di riduzione proposta in surrogazione gli attori hanno dimostrato che la X è deceduta lasciando testamento con cui ha disposto del suo unico bene (che esauriva il suo patrimonio), costituito dalla quota pari ad ½

della proprietà sull'immobile adibito a casa familiare in favore di un solo figlio, *omissis*, pretermettendo completamente il coniuge e gli altri due figli ancora viventi.

A mente del combinato disposto degli artt. 536 e 542 c.c., il coniuge è erede necessario e "Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali".

Spetta dunque al *omissis* la quota pari ad ¼ della proprietà della de cuius, ossia la quota pari ad 1/8 dell'intera proprietà dell'immobile in Bari, località *omissis*.

Invero trattasi dell'immobile adibito a residenza familiare, il cui diritto di abitazione, unitamente all'uso sui mobili che la corredano, è comunque riservato al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c. sommandosi alla quota spettante allo stesso in proprietà, in quanto tale legato ex lege grava in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 c.c., considerando il valore del relictum meno i debiti, e sommando il donatum, se vi sia stato, comprensivo ovviamente del valore capitale della casa familiare in piena proprietà.

Ebbene, nella specie al definitivo e pieno accoglimento dell'azione si perviene dall'esame della produzione documentale allegata dagli attori all'atto di citazione, che dimostra tutti gli assunti posti a base della domanda, in parte nemmeno contestati. In particolare gli attori hanno provato *omissis*.

Non risultando debiti ereditari (circostanza riferita dagli attori ed invero mai contestata dai convenuti, che, avendovi interesse, avrebbero dovuto offrire idonei elementi istruttori in merito) sussistono tutte le condizioni per il positivo esperimento dell'azione di riduzione della disposizione testamentaria *omissis* e per la quantificazione della quota necessaria spettante al coniuge della defunta, sicché, in accoglimento della domanda di riduzione proposta in surrogatoria dai creditori dell'erede necessario in relazione alla disposizione testamentaria di X, *omissis* va reintegrato nella quota di legittima lesa, pari a quella di 1/8 della proprietà dell'immobile *omissis*.

Le spese vanno poste in capo ai convenuti, in solido fra loro, in applicazione dell'ordinario principio della soccombenza.

La liquidazione è fatta secondo i parametri medi dello scaglione di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, ridotta a metà la fase istruttoria in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.

Definitivamente pronunciando nel giudizio *omissis*: accoglie la domanda di riduzione proposta dagli attori in surrogazione del proprio debitore *omissis* e per l'effetto reintegra il ridetto convenuto nella quota di legittima lesa e spettantegli nella successione del coniuge, X; per effetto *omissis* attribuisce a *omissis* in proprietà la quota pari ad 1/8 della villa unifamiliare *omissis*; autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 6.394,00, oltre € 900,38 per esborsi, € 959,10 per spese generali, IVA e CPA come per legge.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

## **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

#### Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Îmbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

